



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 12

Oggetto: I Modelli Intrastat e le novità dal 2022

Con la Determinazione 23.11.2021, n. 493869/RU l'Agenzia delle Dogane ha recentemente apportato una serie di modifiche ai modd. Intra relativi alle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) intercorse con operatori UE. Le novità, applicabili agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dall'1.1.2022, sono collegate:

- al recepimento delle disposizioni comunitarie c.d. "quick fixes", attuate con il D.Lgs. n. 192/2021;
- alle nuove regole in materia di statistica contenute nel Regolamento UE n. 2020/1197.

Si rammenta che, a decorrere dall'1.10.2021, il DM 21.6.2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti / cessioni con San Marino.

SEMPLIFICAZIONI ACQUISTI INTRAUE DI BENI - MOD. INTRA-2 BIS

La presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile è richiesta qualora l'ammontare degli acquisti intraUE di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a € 350.000 (il precedente limite era pari a € 200.000).

NB Non è prevista la presentazione dell'elenco riepilogativo con cadenza trimestrale (di fatto, tale semplificazione era operativa già dal 2018).



Non sono più rilevate le seguenti informazioni (le stesse sono pertanto facoltative):

- Stato del fornitore
- codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta.

Merita evidenziare un'importante novità contenuta nelle istruzioni riferita al criterio utilizzabile per riepilogare gli acquisti negli elenchi in esame. Le nuove regole prevedono, infatti, che gli acquisti vanno registrati:

- nel periodo in cui i beni entrano in Italia;

oppure

- nel mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'IVA e la stessa diventa esigibile. A tal fine si rammenta che in base all'art. 47, comma 1, DL n. 331/93 le fatture relative agli acquisti intraUE "integrate" (con aliquota / imposta) devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro



delle fatture emesse. Le stesse sono annotate anche nel registro degli acquisti per operare la detrazione della relativa IVA.

Tuttavia, le istruzioni specificano che, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto e il fatto generatore dell'IVA è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.

SEMPLIFICAZIONI ACQUISTI INTRAUE DI SERVIZI - MOD. INTRA-2 QUATER

Non sono più rilevate le seguenti informazioni (le stesse sono pertanto facoltative):

- Codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- Paese di pagamento.

NB Non è prevista la presentazione dell'elenco riepilogativo con cadenza trimestrale (anche tale semplificazione era operativa già dal 2018).

Non è stato modificato il limite per individuare la presentazione mensile dell'elenco in esame.



SEMPLIFICAZIONI E NOVITÀ CESSIONI / ACQUISTI INTRAUE DI BENI MOD. INTRA-1 BIS E INTRA-2 BIS

In applicazione della semplificazione prevista dall'Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, par. 3 del Regolamento UE n. 2020/1197 per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 è possibile compilare gli elenchi riepilogativi delle cessioni / acquisti di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

NB Per "spedizione" si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

È stata introdotta una nuova modalità di indicazione della Natura transazione sia nel mod. Intra-1 bis che nel mod. Intra-2 bis.

In particolare i dati relativi alla Natura della transazione devono essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della seguente Tabella.



Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merchi che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	D
		2	Merchi che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merchi che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	E
		2	Merchi che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	



Note esplicative per la codifica della Natura della transazione	
N1	<i>Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'.</i>
N2	<i>La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat.</i>
N3	<i>Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro.</i>
N4	<i>Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock.</i>
N5	<i>Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)</i>
N6	<i>Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock).</i>
N7	<i>Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione.</i>
N8	<i>Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.</i>
N9	<i>Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.</i>

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intraUE, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore di spedizioni / arrivi superiore a € 20 milioni, devono indicare i dati relativi alla Natura della transazione in base alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) di cui alla suddetta Tabella.

Così, ad esempio, con riferimento:

- ad una cessione di beni a titolo definitivo ad un operatore UE, va riportato a col. A il codice "1" e a col. B il codice "1";
- ad una lavorazione c/terzi di beni (senza trasferimento della proprietà) con ritorno degli stessi nello Stato UE di partenza, va riportato a col. A il codice "5" e a col. B il codice "1".

I soggetti diversi dai precedenti possono indicare i predetti dati in base:

- alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A);
- o
- alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B).

Inoltre, nel mod. Intra-1 bis nella nuova colonna 15 va indicata, ai fini statistici, l'informazione relativa al "Paese di origine" dei beni.

A tal fine va riportato il codice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti criteri:

- i beni interamente ottenuti / prodotti in un unico Stato UE / Paese / territorio sono originari di tale Stato / Paese / territorio.
- i beni la cui produzione riguarda più di uno Stato UE / Paese / territorio sono considerati originari dello Stato / Paese / territorio in cui sono stati sottoposti all'ultima trasformazione / lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

L'origine dei beni non UE è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell'UE che stabilisce le norme in materia di origine.



NUOVO MOD. INTRA-1 SEXIES OPERAZIONI "CALL-OFF STOCK"

A seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 con il D.Lgs. n. 192/2021 è stata introdotta la regolamentazione del contratto c.d. "call-off stock". Con la Determinazione in esame l'Agenzia delle Dogane ha introdotto il nuovo mod. Intra-1 sexies utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato (la movimentazione dei beni va annotata anche nell'apposito registro previsto dall'art. 50, comma 5-bis, DL n. 33/93).

In particolare, oltre al codice ISO dello Stato UE / codice di identificazione IVA del destinatario dei beni, va riportato il tipo di operazione utilizzando uno dei seguenti codici.

Tipo operazione	Descrizione
1	Trasferimento di beni
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del mod. INTRA-1 sexies)

Nel periodo in cui si verifica il trasferimento della proprietà dei beni (prelievo) va compilato il mod. Intra-1 bis. In particolare, per i soggetti obbligati, la Natura della transazione è identificata con i codici "3" (col. A) e "2" (col. B).

In caso di sostituzione del destinatario dei beni devono essere riportati i dati del nuovo soggetto (codice Stato UE / codice identificazione IVA) e quale Tipo operazione il codice "3".

NB La periodicità di presentazione dell'elenco in esame è la medesima di quella individuata per le cessioni di beni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 01 febbraio '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)